

Delibera n. 24/2021

Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Sodele s.r.l. - Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 209/2020.

L'Autorità, nella sua riunione del 25 febbraio 2021

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali"*;
 - la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all'allegato II, punti 2, 3 e 4;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che*

istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare gli articoli 13 e 37;

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”, ed in particolare la misura 5 dell’Allegato A, relativa ai criteri per l’applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, nonché i principi comuni, ivi richiamati, stabiliti da IRG-Rail nel documento “18(7) - Principi comuni per la concessione di esenzioni ai sensi dell’articolo 2 (2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione”;*
- VISTA** la richiesta di esenzione presentata, con nota prot. ART 18097/2020 del 16 novembre 2020, dalla società Sodele S.r.l. (di seguito: Sodele), in qualità di gestore d’impianto di servizio terminale merci situato in località S. Ilario d’Enza (RE) e raccordato alla linea ferroviaria Milano-Bologna di competenza del gestore dell’infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), ricadente nell’ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015;
- RILEVATO** che tale richiesta risulta presentata dall’indicata società in virtù di quanto previsto dalla misura 5.1 lett. a) dell’Allegato A alla citata delibera n. 130/2019;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 209/2020 del 17 dicembre 2020, recante *«Misura 5 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019 (“Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”). Richiesta di esenzione dall’applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Sodele s.r.l. Avvio del procedimento»;*
- RILEVATO** che, allo scadere del termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 209/2020, non sono pervenuti memorie scritte e documenti da parte di soggetti interessati a partecipare all’avviato procedimento;
- VISTA** la richiesta di informazioni integrative formulata dagli Uffici dell’Autorità a Sodele con nota prot. 1064/2021, del 26 gennaio 2021, ed il riscontro conseguentemente trasmesso dalla Società con nota prot. ART 1423/2021, del 2 febbraio 2021;
- VISTA** la nota prot. ART 1760/2021, del 9 febbraio 2021, con cui RFI ha riscontrato la richiesta di informazioni integrative formulata dagli Uffici dell’Autorità con nota prot. 1065/2021, del 26 gennaio 2021;
- VISTA** la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici;
- CONSIDERATO** che, sulla base degli elementi acquisiti e delle stime prodotte dagli Uffici sui dati forniti da RFI, risulta accertato che il traffico medio del terminale Sodele, riferito agli anni 2018 e 2019, è inferiore a 2.000 carri/anno, e che con riferimento alla richiesta in esame non sono state rilevate le condizioni ostative di cui al punto 5.3 dell’Allegato A alla delibera n. 130/2019;

- RITENUTA** sussistente la condizione di non strategicità di cui alla lettera a) del punto 5.1 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in ragione degli elementi acquisiti e dei relativi approfondimenti svolti dagli Uffici, ed in particolare considerati:
- a) il livello del traffico medio annuo inferiore a 2.000 carri;
 - b) la presenza di operatori in concorrenza nel territorio di riferimento;
 - c) le condizioni di non saturazione dell'impianto di servizio;
 - d) il regime proprietario (assenza di controllo diretto o indiretto, anche di fatto – secondo le indicazioni dell'art 2359 c.c. –, di un ente controllante ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, del Regolamento, o di un gestore dell'infrastruttura, o di un rilevante operatore economico);
 - e) la non appartenenza ad un *Rail Freight Corridor* di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
- RITENUTO** conseguentemente di poter accogliere l'istanza di esenzione avanzata da Sodele per la durata di tre anni, ritenuta nella fattispecie congrua, fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
- RITENUTO** inoltre necessario definire, in applicazione del citato punto 5.5, tempi e modalità con cui Sodele è tenuta a comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta presentata con nota prot. ART 18097/2020 del 16 novembre 2020 da Sodele s.r.l., gestore d'impianto di servizio terminale merci situato in località S. Ilario d'Enza (RE) e raccordato alla linea ferroviaria Milano-Bologna, di esenzione dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m) e dell'articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall'applicazione delle misure 7, 8 e 10 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. l'esenzione di cui al punto 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione a Sodele s.r.l. della presente delibera, fatta salva la possibilità di revoca o modifica di cui al punto 5.5 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019;
3. Sodele s.r.l. è tenuta a comunicare all'Autorità a mezzo PEC, all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, l'eventuale venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni caratterizzanti l'impianto di cui trattasi, entro 15 giorni dal suo verificarsi:
 - a) livello del traffico medio annuo inferiore a 2.000 carri;
 - b) presenza di operatori in concorrenza nel territorio di riferimento;
 - c) non saturazione dell'impianto di servizio;
 - d) regime proprietario;
 - e) non appartenenza ad un *Rail Freight Corridor* di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;

4. la mancata ottemperanza a quanto disposto al punto 3 è sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015;
5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Sodele s.r.l.

Torino, 25 febbraio 2021

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)